

FOGLIO INFORMATIVO relativo all'

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (destinate a clienti NON CONSUMATORI)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca del Veneziano

Banca di Credito Cooperativo del Veneziano Soc. Coop.

Sede Legale: Via Villa, 147 – 30010 Bojon di Campolongo Maggiore (VE)

Sede Amministrativa: Riviera Matteotti, 14 – 30034 Mira (VE)

Tel.: 041.5629511 – Fax: 041.5629529

e-mail: inf@bancadelveneziano.it – sito internet: www.bancadelveneziano.it

Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA: 00272940271

Iscr. Tribunale di Venezia: n. 8480 – C.C.I.A.A. di Venezia: n. 96739

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4662 - cod. ABI 8407

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160398

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia – Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO?
INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo dell'ISC è la seguente:

$$ISC = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono l'ISC è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

Tasso debitore annuo nominale: 12,25%

Commissione onnicomprensiva: 2,00%

Contratto con durata indeterminata e commissione onnicomprensiva.	Per un affidamento di: € 1.500,00 I.S.C: 15,0304%	
---	---	--

INTERESSI DEBITORI

Tasso debitore annuo massimo nominale fisso <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>	12,250%
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i>	12,450%
Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>	12,824%
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i>	13,043%
Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato (valore del parametro di indicizzazione + spread) <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i> Parametri di indicizzazione	Massimo 12,250% Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, base 360 Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, base 365 Euribor 6 mesi, media mensile mese precedente, base 360
<i>Spread – punti percentuali</i>	Punti 10,00
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i> <i>Spread – punti percentuali</i>	Massimo 12,450% Punti 10,00
Capitalizzazione	Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto.
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).

IMPORTI MASSIMI DI SPESE

COMMISSIONI E SPESE

Commissione onnicomprensiva calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso nel periodo di liquidazione trimestrale	2,00% annuo (0,50% trimestrale)
--	---------------------------------

Spese d'istruttoria affidamento (applicate una tantum all'erogazione del fido o alla nuova istruttoria per variazione del fido)	
- fino a € 1.500	0,00%
- fino a € 2.500	2,00% con un max di € 50,00
- fino a € 5.000	2,00% con un max di € 100,00
- fino a € 10.000	2,00% con un max di € 190,00
- fino a € 25.000	1,90% con un max di € 290,00
- fino a € 50.000	1,15% con un max di € 380,00
- fino a € 100.000	0,80% con un max di € 480,00
- fino a € 150.000	0,50% con un max di € 575,00
- fino a e 200.000	0,40% con un max di € 720,00
- oltre € 200.000	0,40% con un max di € 960,00
Spese annuali di revisione affidamento (in aggiunta alla Commissione di massimo scoperto e applicate annualmente al momento della revisione):	€ 0,00
ALTRI ONERI	
Commissione di istruttoria veloce	
- Autorizzazioni allo sconfinamento concesse in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:	€ 100,00
- Con un massimo al trimestre di:	€ 1.000,00
Informativa pre-contrattuale:	€ 0,00
Invio comunicazioni (ai sensi art. 127 bis T.U.B)	
→ In forma cartacea:	€ 1,50
→ On line*:	€ 0,00
Invio comunicazioni (ai sensi art. 118 T.U.B.):	€ 0,00
*per informazioni o comunicazioni più frequenti rispetto a quelle previste ai sensi di legge, ovvero trasmesse con strumenti di comunicazione diversi	€ 1,50
Imposte e tasse presenti e future:	a carico del cliente
Spese vive:	recuperate nella misura effettivamente sostenuta
Spese per copia documentazione:	Le spese saranno pari ai costi sostenuti per la produzione della documentazione richiesta

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

	Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, base 360	Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, base 365	Euribor 6 mesi, media mensile mese precedente, base 360
Data	Valore	Valore	Valore
Media Ott. 2011	1,572	1,594	1,772
Media Dic. 2011	1,495	1,516	1,714
Media Gen. 2012	1,437	1,457	1,679

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione ai sensi dell'art. 118 TUB. La variazione si intende approvata se il cliente non recede prima della data prevista per l'applicazione della stessa, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, anche per lettera raccomandata A/R indirizzata a Banca del Veneziano Soc. Coop. – Ufficio Reclami – Riviera Matteotti, 14 – 30034 Mira (VE) o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ufficio.reclami@bancadelveneziano.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche

successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Commissione onnicomprensiva	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
Indicatore sintetico di costo (ISC)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
(tasso effettivo globale medio) TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.